

**AS2137 – COMUNE DI CAPRI (NA) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-
RICREATIVE E NAUTICA DA DIPORTO - DELIBERA MAGGIO 2025**

Roma, 9 ottobre 2025

Comune di Capri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 7 ottobre 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta del Comune di Capri del 13 maggio 2025, n. 110, recante "*Indirizzi in materia di demanio marittimo*" e alla Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2025, n. 96, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative e nautica da diporto. Differimento della scadenza e prospetto per il calcolo dell'imposta di registro*" conosciute dall'Autorità a seguito di una segnalazione pervenuta in data 12 agosto 2025.

In particolare, con la Deliberazione n. 110/2025, il Comune di Capri prende atto delle novità legislative introdotte dal d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, e, nello specifico, dei nuovi termini di proroga dell'efficacia delle concessioni al 30 settembre 2027 (e, in casi eccezionali al 31 marzo 2028) e delle modifiche relative ai criteri per la gestione delle procedure per l'affidamento e alla determinazione dell'indennizzo spettante ai concessionari uscenti. L'Ente impartisce dunque agli uffici competenti alcuni indirizzi in materia di demanio marittimo costiero volti allo svolgimento di attività preliminari e funzionali all'attivazione delle procedure a evidenza pubblica, che comprendono il completamento del PAD e l'adeguamento della regolamentazione e pianificazione delle aree demaniali, la determinazione degli indennizzi dovuti al concessionario uscente e la redazione del bando in ossequio ai criteri definiti dall'articolo 4 della novellata legge n. 118/2022.

Inoltre il Comune, con la citata Deliberazione, pur riconoscendo che la nautica da diporto sia stata espunta dal novero delle concessioni demaniali di cui alla legge n. 118/2022, ritiene che, anche per tale settore, l'assegnazione delle concessioni, preceduta da idonee procedure a evidenza pubblica, debba seguire - per analogia di *ratio* - le stesse regole impresses nella legge n. 118/2022.

La Deliberazione n. 110/2025, infine, dà indirizzo di procedere in applicazione dello schema procedimentale di cui agli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del Regolamento per l'esecuzione del predetto Codice per la valutazione di eventuali istanze relative a specchi acquei che sarebbero residuati dalle procedure di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 288/2008, caratterizzati da modesta estensione e importanza dei cespiti.

In applicazione degli indirizzi espressi con la citata Deliberazione n. 110/2025, la Determinazione Dirigenziale n. 96/2025 dispone il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative e nautica da diporto dal 1° gennaio 2025 sino al completamento delle procedure preliminari puntualmente indicate nella Deliberazione n. 110 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2027 quale termine indicato dalla legge n. 118/2022.

L'Autorità, richiamati i propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere¹, intende svolgere le seguenti considerazioni in merito ai diversi profili di criticità concorrenziale derivanti dalla Deliberazione n. 110/2025 e dalla Determinazione n. 96/2025 che ne costituisce attuazione.

In via preliminare, si ritiene opportuno rilevare che il TAR Campania, con la sentenza n. 4110 del 29 maggio 2025, ha annullato la Deliberazione della Giunta del Comune di Capri n. 209/2023 con la quale era stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime insistenti nel relativo territorio comunale, statuendo che le disposizioni legislative, poste dal Comune a fondamento della stessa, integrassero gli estremi di una proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con la conseguenza che le stesse avrebbero dovuto essere disapplicate da parte del Comune². Il TAR si è altresì espresso sulle novellate

¹ [Cfr. le segnalazioni di carattere generale AS2029 – Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, in Boll. n. 32/2024, AS1730 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, in Boll. n. 13/2021, e AS1550 – Concessioni e criticità concorrenziali, in Bollettino n. 48/2018. Nel corso del 2024 e del 2025, inoltre, l'Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. Cfr. ex multis AS2083 - Comune di Fossacesia (CH) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Boll. n. 22/2025 e AS2105 - Comune di Sapri (SA) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative - proroga di maggio 2025, in Boll. n. 37/2025.]

² [La sentenza rinvia alle pronunce del Tar Campania in cui si afferma che la proroga può definirsi proroga tecnica solo ove disposta in funzione della conclusione della gara e, pertanto, "Affinché possano legittimamente giovare di tale proroga tecnica, senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa L. n. 118/2022, le Autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in

disposizioni normative, introdotte con il d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni in legge n. 166/2024, ritenendo che l'intervento legislativo integra un'ulteriore proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali marittime e, pertanto, è anch'esso illegittimo³.

Sebbene il Comune di Capri abbia adottato la Deliberazione n. 110/2025 pochi giorni prima del deposito della predetta pronuncia (il 13 maggio), con la Determinazione attuativa n. 96 del 31 luglio 2025 – nonostante l'inequivocabilità della decisione del TAR Campania – il Comune ha espressamente dato seguito all'indirizzo contrario al diritto unionale, disponendo la proroga al 30 settembre 2027 della validità delle concessioni demaniali, elencate nella stessa e insistenti sull'area demaniale.

L'Autorità ritiene che la perseverante attuazione della proroga al 30 settembre 2027, oltre a costituire una palese elusione dell'obbligo conformativo sancito dal giudice amministrativo di primo grado, violi i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi"). La decisione di ritardare l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato, infatti, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica in corso di svolgimento e finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza⁴.

Al riguardo, si sottolinea, infatti, come sia il giudice nazionale⁵ sia quello europeo⁶ hanno affermato l'obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie sopra richiamate.

Pertanto, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, l'Autorità ritiene che il Comune di Capri avrebbe dovuto procedere, in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 4110/2025 e in attuazione dei principi concorrenziali, allo svolgimento delle disposte procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell'obbligo di conformazione ai principi e alle disposizioni euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Anche la qualificazione di proroga "tecnica" adottata dall'Ente non può trovare giustificazione, in quanto, come rilevato nella citata sentenza n. 4110/2025, il ricorso alla *proroga tecnica* presuppone l'avvio immediato o in tempi brevissimi della procedura selettiva per l'assegnazione delle concessioni⁷. Nel caso di specie, invece, il Comune non solo non ha avviato alcuna procedura selettiva per l'assegnazione delle concessioni, ma ne ha subordinato l'attivazione alla predisposizione - futura e incerta nelle modalità e nella tempistica - di altri atti regolamentari e di pianificazione.

In particolare, si ritiene che la dedotta esigenza di adeguare il piano comunale al PAD regionale risulti logicamente e giuridicamente inidonea a motivare una ulteriore proroga della durata delle concessioni, in quanto con ogni evidenza ben potrebbe il Comune indire le gare nelle more dell'adeguamento del Piano di Utilizzo delle aree marittime, tenuto anche conto della tempistica di approvazione dello stesso⁸.

Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a procedere al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

A ciò si deve aggiungere l'insussistenza di motivazioni idonee a supportare la legittimità dell'ulteriore proroga generalizzata delle concessioni, basati sulla necessità di adeguare le procedure di affidamento ai criteri e alle modalità procedurali nonché alla determinazione dell'indennizzo, previsti dalla novella legislativa.

Al riguardo, l'Autorità rileva come il vigente testo della legge n. 118/2022 preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera

tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 2345)".]

³ [Il Giudice richiama sul punto l'orientamento espresso dal Tar Liguria secondo il quale anche "la disciplina legislativa che, da ultimo, ha disposto l'ulteriore proroga dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 deve essere (anch'essa) disapplicata (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869)".]

⁴ [V. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17; Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479. Al riguardo, si rappresenta che con una recente sentenza il TAR Liguria ha affermato che le disposizioni introdotte nella legge n. 118/2022 dal d.l. n. 131/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2024 "non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili" (sentenza del 14 dicembre 2024, n. 869). Si vedano in senso analogo, Tar Liguria, 15 settembre 2025, n. 998 e n. 1001; TAR Liguria, 19 febbraio 2025, n. 183; TAR Campania, Napoli, 19 giugno 2025, n. 4623.]

⁵ [Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 e, da ultimo, del 16 dicembre 2024, n. 10131. Si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale n. 70 e n. 109 del 2024; nonché la sentenza della Corte di cassazione, 25 giugno 2025, n. 17142.]

⁶ [V. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, AGCM (Comune di Ginosa), C-348/2022, EU:C:2023:301.]

⁷ [Cfr. altresì T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14.01.2025, n. 365; 20.01.2025, n. 513; 12.05.2025, n. 3707 e T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 2345. Cfr. anche Tar Liguria, sentenze del 15 settembre 2025, n. 998/2025 e n. 1001 e giurisprudenza ivi citata.]

⁸ [Cfr., ex multis, AS2014 – Comune di Agropoli (SA) – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Boll. n. 28/2024; AS1973 – Comune di Pietrasanta (LU) – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Boll. n. 22/2024.]

concorrenza, con conseguente obbligo di disapplicazione dalla normativa nazionale e di indizione di procedure rispettose dei principi concorrenziali⁹.

Con riferimento al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, l'Autorità ritiene che - anche per gli specchi acquei residui - debbano essere previste forme procedurali di avvio d'ufficio piuttosto che su istanza di parte¹⁰. Come affermato nei pronunciamenti del Consiglio di Stato, il regime dell'evidenza pubblica, discendente dall'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva Servizi, deve essere volto a perseguire l'obiettivo di aprire il mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati¹¹.

In ogni caso, la procedura selettiva deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. La procedura selettiva, infatti, incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo - e quindi le *chances* concorrenziali delle imprese contendenti - e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione, l'Autorità evidenzia che dalla mancata considerazione dell'esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di attività *extra*-concessione o dalla valorizzazione eccessiva dell'attività svolta in concessione possono derivare significative restrizioni della concorrenza. Tali requisiti possono infatti risultare ingiustificatamente restrittivi, privi dei connotati di necessità e proporzionalità, nonché idonei a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato¹².

In merito all'indennizzo, la posizione espressa dall'Autorità¹³ circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d'asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario¹⁴. In tal modo, fermo restando il disposto dell'articolo 49 del Codice della Navigazione¹⁵, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti¹⁶.

Come noto, la questione dell'indennizzo è stata recentemente oggetto del parere del 22 luglio 2025, n. 750, reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MIT, riguardante l'individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente. Nel parere si evidenzia, tra l'altro, come *"nella specifica disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive non è dato rinvenire una disposizione che imponga il riconoscimento automatico e generalizzato di un indennizzo a favore del concessionario uscente, alla scadenza del rapporto concessorio"*.

Con riguardo alla previsione di cui all'articolo 49 del Codice della Navigazione, il Consiglio di Stato afferma che un legittimo affidamento maturato dal gestore uscente, tale da giustificare il diritto a un indennizzo, *"si può fondare esclusivamente sull'idea di non consentire, al subentrante, un indebito arricchimento, proiettabile come vantaggio competitivo"*. Inoltre, richiamando le sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, il Consiglio di Stato rileva come il riconoscimento di un indennizzo *"non sia soggetto ad automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni, ma sia subordinato alla concreta ed effettiva verifica della ricorrenza dei relativi "presupposti"*.

⁹ [Si vedano i pareri ex articolo 21-bis relativi ai casi AS2097 – Comune di Sapri (SA) – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative-nuova segnalazione, in Boll. n. 33/2025; AS2065 – Comune di Fiumicino (RM) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Boll. n. 11/2025; AS2073 – Comune di Taggia (IM) – Proroga delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Boll. n. 15/2025.]

¹⁰ [Cfr. AS2029, cit..]

¹¹ [Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 17/2021. Anche le pronunce del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 fanno esplicito riferimento alle "procedure competitive ad evidenza pubblica". Da ultimo il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, ha affermato il principio per cui i "requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurati [...] solo dalla previa indizione di una gara, il cui bando preveda almeno, tra l'altro e anzitutto, l'oggetto e la durata della concessione, l'entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità".]

¹² [Secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021.]

¹³ [Da ultimo nella segnalazione AS2029 cit.]

¹⁴ [Si veda anche quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 2021, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, *Promoinpresa*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.]

¹⁵ [Da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza dell'11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che "L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il cessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione".]

¹⁶ [Come ha affermato, quindi, il Consiglio di Stato nelle richiamate sentenze gemelle "[l']indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi".]

Anche la Commissione europea con la lettera del 7 luglio 2025 ha affermato che *“qualsiasi obbligo imposto al nuovo concessionario in merito al versamento di una compensazione all’operatore uscente non deve essere tale da creare oneri indebiti che scoraggino, de iure o de facto, nuovi operatori dal partecipare alle procedure di selezione, e segnatamente che le disposizioni in materia di compensazioni devono rimanere limitate ai soli investimenti non ammortizzati e non essere di natura dissuasiva o comportare una sovracompenrazione”*¹⁷.

L’Autorità rappresenta inoltre che la valorizzazione dell’offerta economica in sede di gara, mediante una possibile maggiorazione del canone di concessione base annuo, potrebbe introdurre nella valutazione delle domande presentate un’importante variabile competitiva, purché il canone rifletta il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento. In tale caso, tuttavia, l’amministrazione concedente, dovrebbe individuare delle modalità che, secondo i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità assicurino il contenimento dei prezzi e un’adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali¹⁸.

Un ulteriore profilo di criticità attiene all’asserita applicabilità alle procedure di gara per la nautica da diporto “per analogia di *ratio*” delle regole di cui alla novellata legge n. 118/2022. Premesso che il d.l. n. 131/2024, nel modificare l’articolo 3 della legge n. 118/2022, ha espunto da tale disciplina le concessioni demaniali per la nautica da diporto, in ragione della specificità della materia, l’Autorità ritiene che non possano trovare applicazione nelle procedure selettive in tale ambito i principi e i criteri indicati nella suddetta legge, auspicando - a garanzia di un reale ed effettivo confronto competitivo - l’utilizzo di forme procedimentali di avvio d’ufficio piuttosto che su istanza di parte¹⁹, come invece accade con la specifica procedura di cui al D.P.R. n. 509/1997²⁰.

Alla luce di quanto rappresentato, l’Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Capri n. 110/2025 e la Determinazione attuativa n. 96/2025 si pongano in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere. In particolare, i provvedimenti comunale in premessa si pongono in contrasto con l’articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva Servizi.

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Capri dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Capri al parere motivato espresso dall’Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo alla Deliberazione della Giunta Comunale del 13 maggio 2025, n. 110, avente a oggetto “Indirizzi in materia di demanio marittimo” e alla Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2025, n. 96, recante “Concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative e nautica da diporto. Differimento della scadenza e prospetto per il calcolo dell’imposta di registro”.

L’Autorità, il 7 ottobre 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Capri, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla Deliberazione della Giunta del 13 maggio 2025, n. 110, avente a oggetto “Indirizzi in materia di demanio marittimo” e alla Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2025, n. 96, recante

¹⁷ [ARES (2025) 434411, recante “individuazione dei criteri per calcolare l’indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente a seguito della procedura di affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni”].

¹⁸ [Cfr. la segnalazione di carattere generale AS2029 – Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, sup. cit.]

¹⁹ [Cfr. AS2029, cit. Specularmente, il Consiglio di Stato, nella sua più recente giurisprudenza (sentenza n. 10131/2024, già cit.), ha avuto modo di stigmatizzare la procedura “arcaica e informale” prevista dagli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del relativo Regolamento di esecuzione, anch’essa attivata su istanza di parte e talvolta seguita (e avallata, ex multis, da Consiglio di Stato, sentenza n. 2662/2023) anche per gli affidamenti dei porti turistici, benché a questi non applicabile ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997.]

²⁰ [L’Autorità, in tema di nautica da diporto, con la recente segnalazione AS2078 - Comune di Numana (AN) - Modalità di affidamento e gestione del porto turistico, in Boll. n.17/2025, ha ammesso la configurabilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto quali servizi pubblici locali con conseguente applicabilità alle stesse del d.lgs. n. 201/2022 (recante il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). Cfr. altresì i pareri AS2088 - Provincia di Latina - Applicazione della Direttiva 2006/123/CE sulle concessioni demaniali marittime dedicate alla nautica da diporto, in Boll. 25/2025 e AS2094 - Comune di Minori (SA) - Normativa applicabile alle strutture dedicate alla nautica da diporto, in Boll. n. 31/2025.]

"Concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative e nautica da diporto. Differimento della scadenza e prospetto per il calcolo dell'imposta di registro".

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che il Comune di Capri avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dei provvedimenti in questione per contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'articolo 49 TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) e procedere all'espletamento delle procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Le disposizioni relative al differimento del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute in tali provvedimenti integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

Con comunicazione del 10 dicembre 2025, il Comune di Capri ha confermato la legittimità della decisione di differire la scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e rinviare l'avvio delle procedure selettive all'adozione di atti prodromici all'espletamento delle stesse, senza peraltro fornire alcun cronoprogramma.

L'Autorità, nella propria riunione del 22 dicembre 2025, ha ritenuto che le informazioni fornite non siano sufficienti a far venire meno le violazioni riscontrate nel parere motivato. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Amministrazione comunale, l'Autorità ha disposto di impugnare il predetto provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.